ULTERIORI NORME PER ASSICURARE LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN CAMPANIA

Art. 4

Sottosegretario di Stato

Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, non percepisce ulteriori emolumenti. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' soppresso. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Sottosegretario di Stato e' altresi' autorizzato a porre in essere, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 17.".

Versione in vigore dal 17 giugno 2008, non più in vigore dal 17 luglio 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania
Estremi	Decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-norme-per-assicurare-lo-smaltimento-dei-rifiuti-in-campania/art-4-sottosegretario-di-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it